MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1962, N. 604, SULLO STATO GIURIDICO E L'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 6

Fondo articolo 42 legge 8 giugno 1962, n. 604

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: "in sede di revisione del procedimento disciplinare" sono aggiunte le seguenti: "nonche' quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali".

Versione in vigore dal 21 marzo 1968, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 17 febbraio 1968, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-8-giugno-1962-n-604-sullo-stato/art-6-fondo-articolo-42-legge-8-giugno-1962-n-604/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it